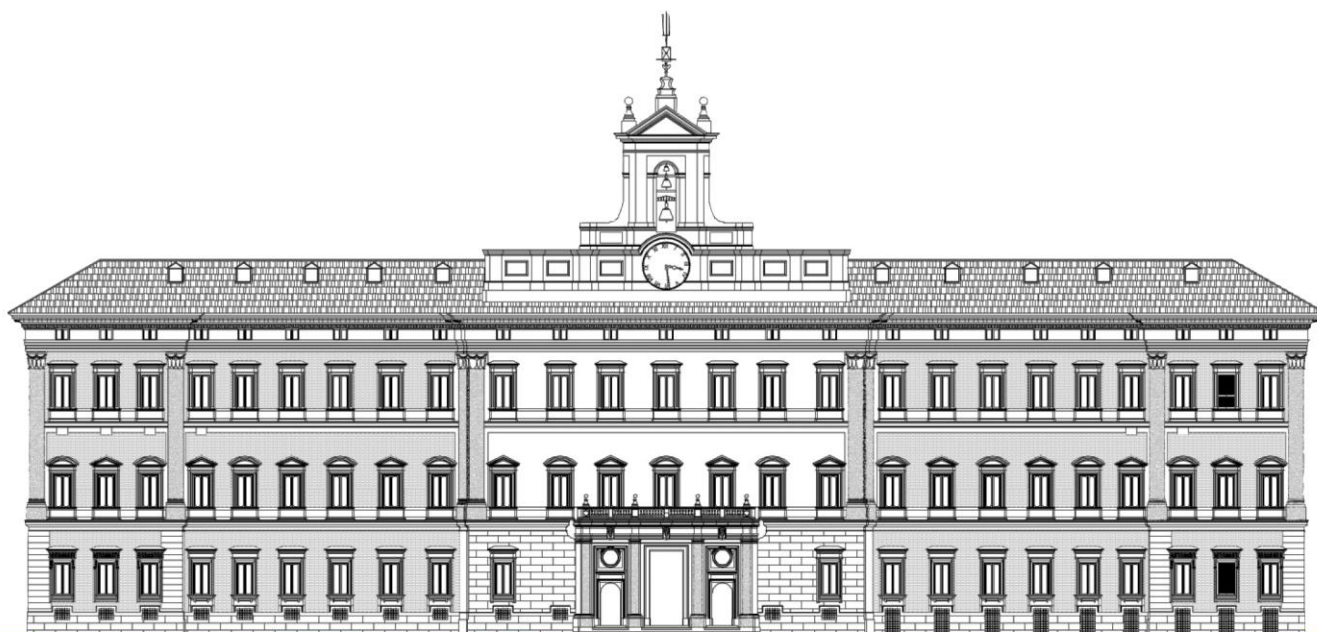




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2402

Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza

*(Conversione in legge del decreto legge n. 36/2025.
Approvato al Senato – AS 1432)*

N. 335 – 20 maggio 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2402

Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza

*(Conversione in legge del decreto-legge n. 36/2025
approvato dal Senato - AS 1432)*

N. 335 – 20 maggio 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1, COMMA 1.....	- 4 -
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CITTADINANZA	- 4 -
ARTICOLO 1, COMMI 1- <i>BIS</i> E 1- <i>TER</i>	- 9 -
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA DA PARTE DEL MINORE STRANIERO O APOLIDE	- 9 -
ARTICOLO 1, COMMA 1- <i>QUATER</i>	- 10 -
REQUISITO DI RESIDENZA PER I FIGLI MINORI DI CHI ACQUISTI O RIACQUISTI LA CITTADINANZA	- 10 -
ARTICOLO 1, COMMA 2.....	- 11 -
CONTROVERSIE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLA CITTADINANZA	- 11 -
ARTICOLO 1- <i>BIS</i>	- 12 -
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RECUPERO DELLE RADICI ITALIANE DEGLI ORIUNDI E IL CONSEGUENTE ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA	- 12 -
ARTICOLO 1- <i>TER</i>	- 14 -
RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA A FAVORE DI <i>EX</i> CITTADINI.....	- 14 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2402
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Paolo Emilio Russo (FI-PPE)
Commissione competente:	I (Affari costituzionali)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, già approvato con modificazioni dal Senato (A.S. 1432), dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.

Il decreto-legge, di cui si dispone la conversione, si compone complessivamente di 4 articoli.

Il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alla I Commissione (Affari costituzionali) della Camera che, nel corso dell'esame, non ha approvato proposte emendative. Il provvedimento è ora quindi all'esame dell'Assemblea.

Il testo originario del decreto-legge (A.S. 1432) è corredato di relazione tecnica. Le proposte emendative approvate nel corso dell'esame al Senato, ad esclusione delle proposte emendative 1.0.500 e 1.500 presentate dal Governo, non sono corredate di relazione tecnica. Al momento, non risulta ancora trasmessa la relazione tecnica di passaggio di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

La Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo sul testo originario (seduta n. 370 dell'8 aprile 2025) e su quello trasmesso in Assemblea (seduta n. 383 del 14 maggio 2025).

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalle relazioni tecniche e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, comma 1

Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza

Normativa previgente. L'articolo 1, comma 636 della legge n. 207 del 2024, prevede che i comuni possano assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana – presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge n. 91 del 1992 o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge n. 555 del 1912 – al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Tale disposizione non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo n. 71 del 2011. In base al successivo comma 637 dell'articolo 1 della predetta legge n. 207 del 2024, i medesimi comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Il comma 638 prevede, altresì, l'improcedibilità delle suddette domande in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi nei termini stabiliti dal Comune. È previsto, inoltre, che i contributi siano acquisiti integralmente al bilancio del comune ferme restando le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo. Il comma 639 fissa, inoltre, in euro 600 il diritto da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne indicato all'articolo 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo n. 71 del 2011. I proventi che ne derivano sono versati all'entrata del bilancio dello Stato con specifica riassegnazione ai sensi del comma 640. In particolare, i proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nella misura del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2025, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e destinati: per il 50 per cento, agli uffici consolari e per il restante 50 per cento al funzionamento degli uffici all'estero e ad altre spese in conto capitale.

Alle norme in riferimento non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa alla legge n. 207 del 2024, con riguardo ai commi 636 e 637, riferisce che l'effetto delle relative disposizioni, valutato positivo per la finanza pubblica, sarà quantificato a consuntivo. Con riguardo al comma 639 la medesima relazione tecnica, considerato che la domanda di ricostruzione di cittadinanza si manifesta in termini quantitativamente molto significativi, ipotizza che il raddoppio dell'importo unitario del diritto dovuto (previsto dalla medesima norma che lo ha portato da 300 a 600 euro) non faccia diminuire il volume delle domande.

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, introducono un nuovo articolo - l'articolo 3-bis - nella legge n. 91 del 1992 (Nuove norme sulla cittadinanza), prevedendo che, in deroga a talune disposizioni legislative¹, sia considerato non aver mai acquistato la

¹ Nello specifico gli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della legge n. 91 del 1992, l'articolo 5 della legge n. 123 del 1983, gli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge n. 555 del 1912 e gli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto n.

cittadinanza italiana chi sia nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore dell'articolo in esame e sia in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
- a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025²;
- b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
- c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana³;
- d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio⁴.

Le norme non sono corredate di **prospetto riepilogativo**.

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme in esame e afferma che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Secondo la relazione, infatti, benché venga ridotta la platea teorica delle persone che possono chiedere il riconoscimento della cittadinanza presso gli uffici diplomatico-

2358 del 1865. Con riferimento alla legge n. 555 del 1912 e al regio decreto n. 2358 del 1865, si precisa che, in conseguenza dell'intervenuta abrogazione integrale degli stessi, ad opera – rispettivamente - della legge n. 91 del 1992 e del decreto legislativo n. 212 del 2010, le richiamate disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai rapporti sorti e ai fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore della disposizione abrogativa.

² La condizione in esame è stata introdotta per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.21 (testo 2) [identico a 1.22 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.27 (testo 2) e 1.28 (testo 2)], integrato dal Coord. 1, in sede referente al Senato.

³ La condizione in esame è stata introdotta per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.8 (testo 2) [identico a 1.30 (testo 2), 1.34 (testo 2) e 1.39 (testo 2)] in sede referente al Senato, in sostituzione della precedente condizione che richiedeva che un genitore o adottante cittadino fosse nato in Italia.

⁴ La condizione in esame è stata introdotta per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.8 (testo 2) [identico a 1.30 (testo 2), 1.34 (testo 2) e 1.39 (testo 2)] in sede referente al Senato, in sostituzione della precedente condizione che richiedeva che un genitore o adottante cittadino fosse stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio. Per effetto dello stesso emendamento è stata anche soppressa la condizione che richiedeva che un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini fosse nato in Italia.

consolari, non si ascrivono alla disposizione effetti di minore gettito del diritto consolare previsto dall'articolo 7-*bis* della tabella consolare allegata al decreto legislativo n. 71 del 2011 (pari a 600 euro in base a quanto disposto, da ultimo, con l'articolo 1, comma 639, della legge di bilancio 2025). Ad oggi, infatti, la quantità di domande che gli uffici consolari possono ricevere è nettamente inferiore rispetto alla domanda. Nel primo secolo di storia unitaria sono emigrati circa 27 milioni di cittadini italiani. Una stima conservativa calcola in oltre 60 milioni gli italo-discendenti. Tra questi il numero di coloro che possiedono almeno un ascendente di secondo grado (nonno) nato in Italia è ancora particolarmente elevato, in considerazione del fatto che l'emigrazione transoceanica di massa è durata fino a ben dopo la Seconda guerra mondiale. La stima della platea residua è stata ricavata da alcuni indici presuntivi sulla base dell'andamento dell'attività degli uffici consolari negli ultimi anni. Le istanze di cittadinanza definite dagli uffici consolari nel 2023 sono state 69.056, mentre risultavano pendenti 135.197 domande. Rispetto ai dati del 2022, si registra un incremento di circa il 27% di istanze definite (54.180 nel 2022) cui corrisponde però il 112% di incremento delle domande in lista d'attesa (63.598 nel 2022). La proiezione matematica dei dati relativi al confronto tra il 2022 ed il 2023, due anni che possono essere considerati significativi dal punto di vista della trattazione delle domande in quanto si è assistito ad una piena ripresa dell'attività consolare rispetto al biennio 2020-2021, caratterizzato dagli impedimenti legati alla pandemia, mostra che la "forbice" tra la domanda potenziale e la concreta capacità di lavorazione da parte dei consolati, a condizioni costanti, è destinata ad ampliarsi a dismisura. Su una proiezione a 10 anni, infatti, stimando un incremento percentuale costante del numero di istanze lavorate, pari al 27% annuo, ed un incremento di domande del 112% annuo, si avranno 186.451 domande lavorate a fronte di ben 1.514.206 domande in attesa di essere lavorate. Si tratta peraltro di una ipotesi che sovrastima l'ampliamento della capacità operativa del servizio poiché si basa sull'assunto di un incremento costante della attività di lavorazione da parte dei consolati, cosa che, a risorse umane e strumentali costanti, è invece molto difficile che si verifichi nella realtà e per di più su un periodo temporale così lungo. Peraltro, anche nel caso in cui si assumesse un incremento delle domande presentate con un andamento meno accentuato rispetto alla percentuale del 112% di cui all'esempio precedente, rimane confermata la situazione di impossibile gestione di tutte le richieste pervenute da parte dei consolati in quanto superiori alla capacità operative di gestione delle pratiche. La relazione afferma che ne consegue che dalla riduzione della platea potenziale causata dalla limitazione delle fattispecie acquisitive della cittadinanza *iure sanguinis*, come quella prevista dall'articolo 1, comma 1 del provvedimento in esame, non potrà derivare, in un orizzonte temporale anche medio-lungo, una riduzione del numero di domande effettivamente ricevute dagli uffici consolari. Ciò in quanto lo iato tra domanda e offerta del servizio in questione è di tale portata per cui, pur con una riduzione degli aventi diritto, la platea di richiedenti sarà in prospettiva

comunque superiore alle capacità massime di lavorazione delle pratiche da parte dei consolati.

Si osserva inoltre che il contributo è dovuto per la trattazione della domanda e non per l'effettivo riconoscimento della cittadinanza: non si possono infatti escludere, soprattutto nel primo periodo, numerosi casi di domande presentate comunque anche in assenza dei requisiti di legge. Inoltre, il fatto che la legge ora limiti il numero di generazioni attraverso le quali la cittadinanza può trasmettersi per i nati all'estero, comporta che i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza degli oriundi saranno in futuro più semplici (essendo escluse in futuro le lunghe catene di trasmissione oggi previste). In questo modo, è possibile che la disposizione comporti, almeno in un orizzonte temporale di breve-medio periodo (alcuni anni), un aumento delle domande che gli uffici consolari potranno ricevere e trattare, essendo richiesto per ciascuna pratica un tempo di trattazione approssimativamente proporzionale al numero di passaggi generazionali da "ricostruire" nell'ambito del procedimento.

Per quanto riguarda invece il contributo amministrativo fino a 600 euro che i comuni possono richiedere per le domande di riconoscimento *iure sanguinis* ai sensi dell'articolo 1, comma 636, della legge di bilancio 2025, la relazione ricorda che, a differenza di quanto previsto per il contributo di pari importo riscosso dagli uffici consolari, la disposizione in questione prevede in capo ai comuni una mera facoltà e non un obbligo di legge di introdurre il contributo. La disposizione inoltre è di recente introduzione e non ha ancora prodotto effetti significativi sui bilanci comunali. Peraltro, nel contesto della legge di bilancio 2025 non sono stati prudenzialmente ascritti effetti finanziari favorevoli alla disposizione. Alla variazione nella platea teorica dei potenziali richiedenti non possono quindi ascrivere effetti sui saldi di finanza pubblica. Si precisa che le norme istitutive dei contributi amministrativi a favore dei consolati e dei comuni (articolo 7-*bis* della tariffa consolare allegata al decreto legislativo n. 71 del 2011 e articolo 1, commi 636 e 637 della legge di bilancio 2025) prevedono espressamente che i contributi siano dovuti per la trattazione della domanda e non per il riconoscimento della cittadinanza: essi sono incamerati anche in caso di rigetto della domanda, ivi incluso per norme sopravvenute.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, modificate nel corso dell'esame al Senato, introducono un nuovo articolo – l'articolo 3-*bis* - nella legge n. 91 del 1992 (Nuove norme sulla cittadinanza), prevedendo che, in deroga a talune disposizioni legislative, sia considerato non aver mai acquistato la cittadinanza italiana chi sia nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore dell'articolo in esame e sia in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle condizioni ivi previste.

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme in esame e afferma che esse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Secondo la relazione, infatti, benché venga ridotta la platea teorica delle persone che possono chiedere il riconoscimento della cittadinanza presso gli uffici diplomatico-consolari, non si ascrivono alla disposizione effetti di minore gettito del diritto consolare previsto dall'articolo 7-*bis* della tabella consolare allegata al decreto legislativo n. 71 del 2011 (pari a 600 euro in base a quanto disposto, da ultimo, con l'articolo 1, comma 639, della legge di bilancio 2025). Ad oggi, infatti, la quantità di domande che gli uffici consolari possono ricevere è nettamente inferiore rispetto alla domanda. Lo iato tra domanda e offerta del servizio in questione è di tale portata per cui, pur con una riduzione degli aventi diritto, la platea di richiedenti sarà in prospettiva comunque superiore alle capacità massime di lavorazione delle pratiche da parte dei consolati. Viene osservato, inoltre, che il contributo è dovuto per la trattazione della domanda e non per l'effettivo riconoscimento della cittadinanza: non si possono infatti escludere, soprattutto nel primo periodo, numerosi casi di domande presentate comunque anche in assenza dei requisiti di legge. Inoltre, il fatto che la legge ora limiti il numero di generazioni attraverso le quali la cittadinanza può trasmettersi per i nati all'estero, comporta che i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza degli oriundi saranno in futuro più semplici (essendo escluse in futuro le lunghe catene di trasmissione oggi previste). In questo modo, è possibile che la disposizione comporti, almeno in un orizzonte temporale di breve-medio periodo (alcuni anni), un aumento delle domande che gli uffici consolari potranno ricevere e trattare, essendo richiesto per ciascuna pratica un tempo di trattazione approssimativamente proporzionale al numero di passaggi generazionali da "ricostruire" nell'ambito del procedimento. Per quanto riguarda invece il contributo amministrativo fino a 600 euro che i comuni possono richiedere per le domande di riconoscimento *iure sanguinis* ai sensi dell'articolo 1, comma 636, della legge di bilancio 2025, la relazione ricorda che, a differenza di quanto previsto per il contributo di pari importo riscosso dagli uffici consolari, la disposizione in questione prevede in capo ai comuni una mera facoltà e non un obbligo di legge di introdurre il contributo. La disposizione inoltre è di recente introduzione e non ha

ancora prodotto effetti significativi sui bilanci comunali. Peraltro, nel contesto della legge di bilancio 2025 non sono stati prudenzialmente ascritti effetti finanziari favorevoli alla disposizione. Alla variazione della platea teorica dei potenziali richiedenti non possono quindi ascriversi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, preso atto di quanto si evince dalla relazione tecnica secondo cui una variazione della platea teorica dei potenziali richiedenti non appare suscettibile di determinare effetti sui saldi di finanza pubblica, sia perché il diritto è dovuto ai consolati per la trattazione della domanda e non per l'effettivo riconoscimento della cittadinanza, sia perché i contributi amministrativi riscossi dai comuni sono di carattere facoltativo.

ARTICOLO 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*

Acquisto della cittadinanza da parte del minore straniero o apolide

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato⁵, intervengono sull'articolo 4 della legge n. 91 del 1992 (Nuove norme sulla cittadinanza), che reca le condizioni alle quali lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado siano⁶ o siano stati cittadini per nascita, diviene cittadino.

Al citato articolo 4 vengono, in particolare, aggiunti due nuovi commi (comma 1-*bis*):

- comma 1-*bis*, nel quale si prevede che il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre siano cittadini per nascita, divenga cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto e ricorre uno dei seguenti requisiti:
 - a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;
 - b) la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
- comma 1-*ter*, nel quale si specifica che, divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi della previsione di cui sopra può rinunciare alla cittadinanza se in possesso di altra cittadinanza.

⁵ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.26 (testo 2) [identico a 1.29 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.58 (testo 2), 1.73 (testo 2)] in sede referente al Senato.

⁶ La condizione di essere, alternativa all'essere stati, cittadini per nascita è stata introdotta per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.72 in sede referente al Senato.

Si prevede, inoltre, che per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1, lettere *a*), *a-bis*) e *b*), di cui sopra, la dichiarazione di cui al comma 1-*bis*, lettera *b*) possa essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026 (comma 1-*ter*).

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, non sono corredate di **prospetto riepilogativo**.

La relazione tecnica relativa all'emendamento del Governo 1.500 che ha introdotto l'articolo in esame afferma che esso introduce modifiche normative che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in considerazione del fatto che alla relativa attività si procederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, introdotte nel corso dell'esame al Senato, intervengono sull'articolo 4 della legge n. 91 del 1992 (Nuove norme sulla cittadinanza), che reca le condizioni alle quali lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado siano o siano stati cittadini per nascita, diviene cittadino. Si specifica che, divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi della previsione di cui sopra può rinunciare alla cittadinanza se in possesso di altra cittadinanza. La relazione tecnica afferma, tra l'altro, che alle conseguenti attività si procederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 1, comma 1-*quater*

Requisito di residenza per i figli minori di chi acquisti o riacquisti la cittadinanza

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato⁷, integra l'articolo 14 della legge n. 91 del 1992 (Nuove norme sulla cittadinanza), che prevede che i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistino la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possano rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. La

⁷ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.75 in sede referente al Senato.

novella prevede che la disposizione si applichi se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risieda legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita.

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, non è corredata né di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, introdotte nel corso dell'esame al Senato, integrano l'articolo 14 della legge n. 91 del 1992 (Nuove norme sulla cittadinanza), che prevede che i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistino la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possano rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza. La novella prevede che la disposizione si applichi se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risieda legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, stante il contenuto ordinamentale delle disposizioni.

ARTICOLO 1, comma 2

Controversie in materia di accertamento della cittadinanza

Le norme modificano l'articolo 19-*bis* del decreto legislativo n. 150 del 2011, recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e di semplificazione dei procedimenti civili di cognizione. La novella prevede l'integrazione della rubrica attuale dell'articolo, "Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia", così che essa ricomprenda anche le controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana ("Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana"). Le norme prevedono altresì l'introduzione di due nuovi commi, 2-*bis* e 2-*ter*. Il comma 2-*bis* dispone che, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale. Il comma 2-*ter* dispone che nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.

Le norme non sono corredate di **prospetto riepilogativo**.

La relazione tecnica afferma che le norme in esame hanno carattere processuale e non sono suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame modificano l'articolo 19-*bis* del decreto legislativo n. 150 del 2011, che nel testo vigente reca disposizioni in tema di controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia. Essa prevede l'introduzione di due nuovi commi, 2-*bis* e 2-*ter*. Il comma 2-*bis* dispone che, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non siano ammessi il giuramento e la prova testimoniale. Il comma 2-*ter* dispone che nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza sia tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.

La relazione tecnica afferma che le norme in esame hanno carattere processuale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo non si formulano osservazioni, concordando con quanto rilevato dalla relazione tecnica circa il carattere processuale e la neutralità finanziaria delle norme.

ARTICOLO 1-*bis*

Disposizioni per favorire il recupero delle radici italiane degli oriundi e il conseguente acquisto della cittadinanza italiana

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato⁸, integrano l'articolo 27 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiungendo un nuovo comma (1-*octies*), ai sensi del quale è consentito, al di fuori delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato e per lavoro autonomo⁹, con le relative procedure¹⁰, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro

⁸ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.47 (testo 2) [identico a 1.60 (testo 2), 1.68 (testo 2), 1.89 (testo 2), 1.0.9 (testo 2), 1.0.12 (testo 2)] in sede referente al Senato.

⁹ Di cui all'articolo 3, comma 4.

¹⁰ Di cui all'articolo 22.

degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali (comma 1).

Le norme apportano, altresì, modifiche all'articolo 9, comma 1, relativo agli individui ai quali può essere concessa la cittadinanza italiana, della legge n. 91 del 1992 (Nuove norme sulla cittadinanza). Viene, in particolare, modificata la lettera *a*), che individuava, tra i soggetti ai quali può essere concessa la cittadinanza italiana, lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado siano stati cittadini per nascita, o che sia nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risieda legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *c*)¹¹. Per effetto della novella, la lettera *a*) fa ora riferimento allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado siano stati (o siano, per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.72, nel corso dell'esame in sede referente al Senato) cittadini per nascita, che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *c*)¹². Viene, al contempo, introdotta la lettera *a-bis*), che individua, tra i soggetti ai quali può essere concessa la cittadinanza italiana, lo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risieda legalmente da almeno tre anni (comma 2).

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, introdotte nel corso dell'esame al Senato, integrano l'articolo 27 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiungendo un nuovo comma - il comma 1-*octies*) -, ai sensi del quale è consentito, al di fuori delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro, nel rispetto delle relative procedure, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana,

¹¹ L'articolo 4, comma 1, lettera *c*), della legge n. 91 del 1992 prevede che lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado siano stati cittadini per nascita, divenga cittadino se, al raggiungimento della maggiore età, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiari, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

¹² V. *supra*.

individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali (comma 1).

Le norme apportano, altresì, modifiche all'articolo 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992 relativo agli individui ai quali può essere concessa la cittadinanza italiana (comma 2).

In proposito non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 1-ter

Riacquisto della cittadinanza a favore di *ex* cittadini

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato¹³, apportano specifiche modifiche alla legge n. 91 del 1992, recante norme in materia di cittadinanza. In particolare:

- sostituiscono l'articolo 17, comma 1, prevedendo che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-*bis*¹⁴, chi è nato in Italia o è stato ivi residente per almeno due anni continuativi e ha perduto la cittadinanza in applicazione dell'articolo 8, numeri 1 e 2¹⁵, o dell'articolo 12¹⁶ della legge n. 555 del 1912 sulla cittadinanza italiana, la riacquisti se effettua una dichiarazione in tal senso in data compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027;

Al riguardo si sottolinea che l'articolo 17 della legge n. 91 del 1992 (Nuove norme sulla cittadinanza) prevedeva che chi avesse perso la cittadinanza, tra l'altro, in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge n. 555 del 1912, la riacquistasse se avesse effettuato una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore di quella legge (avvenuta il 16 agosto 1992). Tale termine è stato da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 1997 dall'articolo 2, comma 195, della legge n. 662 del 1997.

¹³ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.0.500 in sede referente al Senato.

¹⁴ L'articolo 3-*bis* disciplina le condizioni alle quali chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del medesimo articolo e sia in possesso di altra cittadinanza sia comunque considerato aver acquistato la cittadinanza italiana.

¹⁵ I numeri in questione fanno riferimento alla perdita della cittadinanza, rispettivamente, da parte di chi spontaneamente acquisti una cittadinanza straniera e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza e da parte di chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunciare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza.

¹⁶ L'articolo in questione prevede che i figli minori non emancipati di chi acquista o recupera la cittadinanza divengano cittadini, salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello Stato a cui appartengono (o secondo propria dichiarazione di volontà), la cittadinanza straniera. Prevede altresì che i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengano stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Le disposizioni si applicano anche nel caso in cui la madre esercente la patria potestà o la tutela legale sui figli abbia una cittadinanza diversa da quella del padre premorto, mentre non si applicano al caso in cui la madre esercente la patria potestà muti cittadinanza in conseguenza del passaggio a nuove nozze, rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti i figli di primo letto.

La disposizione in esame, pertanto, apre una nuova finestra temporale per la dichiarazione di riacquisto, per i casi intervenuti di perdita della cittadinanza da essa previsti e menzionando il requisito della nascita o del biennio di residenza continuativa in Italia.

- integrano l'articolo 9-*bis*, comma 2, che nel testo vigente prevede che le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza siano soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro. In particolare, viene introdotta un'eccezione per le dichiarazioni di riacquisto presentate innanzi a un ufficio consolare¹⁷ (comma 1). Al contempo, le norme inseriscono la citazione di un nuovo articolo, 7-*ter*, nella Sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari allegata al decreto legislativo n. 71 del 2011, recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari, prevedendo il pagamento di un diritto di 250 euro per la dichiarazione di riacquisto della cittadinanza (comma 2).

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, non sono corredate di **prospetto riepilogativo**.

La relazione tecnica relativa all'emendamento del Governo 1.0.500 che ha introdotto l'articolo in esame afferma che esso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il numero di nuove domande presentate a seguito dell'entrata in vigore della disposizione può essere stimato nell'ordine di 30.000-40.000 persone, sulla base del numero di dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza ricevute nel quinquennio 1992-1997 e tenuto conto della considerevole diminuzione della platea di persone che possono accedere a questo beneficio rispetto alla consistenza della medesima platea oltre 30 anni fa.

La relazione sottolinea che, considerato che la rete consolare serve attualmente più di 7 milioni di cittadini residenti all'estero, oltre alle persone occasionalmente presenti fuori dal territorio nazionale per ragioni di turismo, di affari, di studio, alla ricezione delle dichiarazioni di riacquisto da parte di 30.000-40.000 persone potrà provvedersi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica evidenzia come la disposizione chiarisca, altresì, che l'importo di 250 euro, cui il testo vigente dell'articolo 9-*bis* della legge n. 91 del 1992 già assoggetta le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza, deve essere versato all'ufficio consolare, qualora le dichiarazioni siano ivi presentate. Al riguardo afferma che la disposizione non è suscettibile di diminuire le entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 9-*bis* della legge n. 91 del 1992 (oggetto di riassegnazione integrale allo stato di previsione del Ministero dell'interno), in quanto, a legislazione vigente, le dichiarazioni di riacquisto della

¹⁷ La modifica è stata introdotta per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.0.500 in sede referente al Senato.

cittadinanza contemplate nella proposta emendativa non possono essere ricevute né dagli uffici consolari né da quelli comunali. Quindi, il versamento del contributo di 250 euro per tali dichiarazioni costituisce una nuova entrata, che confluirà nel regime generale delle entrate derivanti dall'applicazione della tariffa consolare.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, introdotte nel corso dell'esame al Senato, apportano specifiche modifiche alla legge n. 91 del 1992, recante norme in materia di cittadinanza. In particolare:

- sostituiscono l'articolo 17, comma 1, prevedendo che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-*bis*, chi è nato in Italia o è stato ivi residente per almeno due anni continuativi e ha perduto la cittadinanza in applicazione dell'articolo 8, numeri 1 e 2, o dell'articolo 12 della legge n. 555 del 1912 sulla cittadinanza italiana, la riacquisti se effettua una dichiarazione in tal senso in data compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027¹⁸;
- integrano l'articolo 9-*bis*, comma 2, che nel testo vigente prevede che le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza siano soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro, introducendo un'eccezione al pagamento per le dichiarazioni di riacquisto presentate innanzi a un ufficio consolare (comma 1).
- viene inserito il riferimento ad un nuovo articolo, l'articolo 7-*ter*, nella Sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari allegata al decreto legislativo n. 71 del 2011, recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari, prevedendo il pagamento di 250 euro per la dichiarazione di riacquisto della cittadinanza (comma 2).

¹⁸ Al riguardo si sottolinea che l'articolo 17 della legge n. 91 del 1992 (Nuove norme sulla cittadinanza) prevedeva che chi avesse perso la cittadinanza, tra l'altro, in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge n. 555 del 1912, la riacquistasse se avesse effettuato una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore di quella legge (avvenuta il 16 agosto 1992).

La disposizione in esame, pertanto, apre una nuova finestra temporale per la dichiarazione di riacquisto, per i casi intervenuti di perdita della cittadinanza da essa previsti e menzionando il requisito della nascita o del biennio di residenza continuativa in Italia.

Al riguardo, per quanto concerne i casi di riacquisto della cittadinanza per i quali si prevede una nuova finestra temporale (compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027) entro cui presentare la relativa dichiarazione anche presso i consolati, non si hanno osservazioni da formulare. Infatti, considerato che la disciplina vigente in materia di riacquisto prevede una finestra temporale già chiusa al 31 dicembre 1997 (ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 91 del 1992 e dell'articolo 2, comma 195, della legge n. 662 del 1997) cui sono collegati contributi non più introitati, la nuova disciplina non appare suscettibile di comportare minori entrate, ma semmai un aumento delle entrate stesse.

Per quanto riguarda invece le altre ipotesi di riacquisto della cittadinanza di cui all'articolo 13 della legge n. 91 del 1992, si osserva invece che le disposizioni, che introducono un'eccezione al pagamento del contributo di 250 euro per le dichiarazioni di riacquisto presentate innanzi ad un ufficio consolare, che vengono ora assoggettate al pagamento di un diritto consolare di pari importo, appaiono suscettibili di sottrarre tali risorse dal regime di riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno previsto dal comma 3 dell'articolo 9-*bis* della legge n. 91 del 1992. Tale disposizione, in particolare, prevede che le risorse di cui trattasi, siano destinate, una volta riassegnate, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione nonché alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e ad interventi assistenziali straordinari. In merito a tale aspetto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo, posto che l'eventuale sottrazione delle risorse in questione alle finalità previste dal comma 3 dell'articolo 9-*bis* della legge n. 91 del 1992 - che risultano ben più ampie di quelle connesse alla mera istruttoria delle dichiarazioni di riacquisto - rischia di rendere privi di copertura finanziaria gli oneri connessi al perseguimento delle finalità medesime, che potrebbero risultare, almeno in parte, incompressibili, come potrebbe accadere nel caso degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del citato Dipartimento.